



Bruxelles, 1.12.2022
C(2022) 9029 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 1.12.2022

che approva il programma "PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" per il sostegno congiunto a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per l'Italia

CCI 2021IT05FFPR003

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 1.12.2022

che approva il programma "PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" per il sostegno congiunto a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per l'Italia

CCI 2021IT05FFPR003

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti¹, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In data 1 luglio 2022 l'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, il programma "PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" per il sostegno congiunto a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale "FESR" e del Fondo sociale europeo Plus ("FSE+") nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in Italia.
- (2) Il programma è stato redatto dall'Italia di concerto con i partner di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.
- (3) Il programma contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 ed è stato redatto conformemente al modello di cui all'allegato V del medesimo regolamento.
- (4) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, il programma illustra la valutazione dell'Italia in merito al rispetto delle condizioni abilitanti orizzontali e delle condizioni abilitanti tematiche collegate agli obiettivi specifici selezionati per il programma.
- (5) Conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione ha valutato il programma e ha formulato osservazioni a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo in data 28 settembre 2022. L'Italia ha trasmesso informazioni aggiuntive e ha presentato una revisione del programma in data 15 novembre 2022.

¹ GUL 231 del 30.6.2021, pag. 159.

- (6) La Commissione ha concluso che il programma è conforme al regolamento (UE) 2021/1060 e regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio² e al regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio³, è coerente con l'accordo di partenariato dell'Italia e tiene conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, delle pertinenti sfide individuate nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima e dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali.
- (7) A norma dell'articolo 86, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1060, la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴. Nella presente decisione occorre tuttavia definire gli elementi necessari per l'assunzione degli impegni di bilancio relativi al programma.
- (8) A norma dell'articolo 112, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060, è necessario fissare per ciascuna priorità il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno dei fondi. È inoltre necessario precisare se il tasso di cofinanziamento per la priorità si applica al contributo totale, compreso il contributo pubblico e privato, o al contributo pubblico. Per più priorità in cui rientrano più di una categoria di regioni e più di un fondo, è altresì necessario fissare il tasso di cofinanziamento per categoria di regione e per Fondo.
- (9) La presente decisione non pregiudica la posizione della Commissione per quanto riguarda la conformità di ogni operazione finanziata nell'ambito del programma alle norme sugli aiuti di Stato applicabili al momento in cui è erogato il sostegno.
- (10) È pertanto opportuno approvare il programma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma "PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" per il sostegno congiunto a titolo del FESR e FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in Italia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, presentato nella sua versione definitiva in data 15 novembre 2022.

Articolo 2

1. L'importo massimo a titolo del FESR e del FSE+ e se del caso per ciascuna categoria di regioni, per l'intero periodo di programmazione e per anno, è fissato nell'allegato I.
2. L'importo massimo del sostegno per il programma è fissato a 2 143 613 000,00 EUR, da finanziarsi a titolo delle seguenti linee di bilancio specifiche secondo la nomenclatura del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022:
05 02 01.01: 295 000 000,00 EUR (FESR – regioni meno sviluppate)];

² Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

³ Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

⁴ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

05 02 01.02: 20 000 000,00 EUR (FESR – regioni in transizione)];
05 02 01.03: 11 680 000,00 EUR (FESR – regioni più sviluppate)];
07 02 01.01: 1 240 000 000,00 EUR (FSE+ – regioni meno sviluppate)];
07 02 01.02 EUR 65 139 000,00 EUR (FSE+ – regioni in transizione)];
07 02 01.03: 511 794 000,00 EUR (FSE+ – regioni più sviluppate)];

3. Il tasso di finanziamento per ciascuna priorità per categoria di regioni e fondo è fissato nell'allegato II. Il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità si applica al contributo pubblico.

Articolo 3

Sono soddisfatte tutte le condizioni abilitanti per il programma.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1.12.2022

Per la Commissione
Nicolas SCHMIT
Membro della Commissione

